



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2021 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 25/01/2024 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa

TRA

[REDACTED]
Avv. VOLPE FEDERICA

ricorrente

E

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO [REDACTED]

Dott.ri [REDACTED] - [REDACTED]

resistente

Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 16/10/2021 [REDACTED] promuoveva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] 2021 emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di [REDACTED] ha adottato ordinanza ingiunzione nei confronti del Sig. [REDACTED], nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della [REDACTED] Soc. Coop. Agricola, in relazione alle presunte violazioni delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008 conv. con modificazioni dalla L. n. 133/2008, modificato da ultimo dall'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015; all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n.66/2003 come modificato dal D.L. 112/2008, conv. con modificazioni in L. 133/2008, all'art. 9, comma 1, D.Lgs. 66/2003 come modificato dal D.L. 112/2008, conv. con modificazioni dalla L. 133/2008; con l'ordine di pagare entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento la somma complessiva pari a € [REDACTED] (di cui € 41,30 per spese della procedura) quale sanzione amministrativa per la violazione accertata.



Parte convenuta resisteva, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.

Venivano ammesse le prove orali articolate dalle parti.

All'udienza del 13.4.2023 erano escusse le testimonianze di parte ricorrente.

Non compariva (perché mai ritualmente citato) il teste di parte resistente, sig. ██████████

Sulla decadenza dell'esame del teste questo G.L. emetteva più provvedimenti cui si rinvia, in data 12.10.23, 19.11.23 e da ultimo a verbale in data odierna:

“considerato che per ben tre volte le citazioni del teste ██████████ ancorché eseguite presso la residenza risultante al Comune, non sono comunque andate a buon fine, sicché parte resistente, interessata a sentire il teste, non ha - in definitiva - adempiuto all'onere di citarlo, tanto più che dopo il primo e il secondo tentativo avrebbe dovuto adoperarsi per verificare dove dimori il testimone visto che non risulta più reperibile presso la sua residenza anagrafica, così decadendo dalla prova;

considerato che parte resistente pur insistendo anche da ultimo nella richiesta di escussione del teste né chiarisce se questi sia davvero reperibile presso il suo indirizzo di residenza (nonostante i tre tentativi falliti) né indica un altro indirizzo cui riuscirebbe a notificare;

ritenuto anche che per esigenze di celerità del processo che non può prolungarsi senza che si appalesino possibilità di citare davvero il teste;”.

La causa era fissata in data odierna per la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.

Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

2. L'opposizione è fondata.

L'ordinanza – ingiunzione opposta trae origine dalla richiesta di intervento (doc. 3) nei confronti del ricorrente, presentata all'ITL di ██████████, in data 13/08/2020 dal sig. ██████████ lavoratore con qualifica di bracciante agricolo stagionale.

Con tale richiesta il sig. ██████████ dichiarava di avere prestato attività di lavoro per la ditta ricorrente, con qualifica di bracciante agricolo, nei periodi appresso indicati, lamentando irregolarità relative alle scritturazioni delle giornate effettivamente lavorate (ai fini contributivi ed assicurativi); precisava di essere stato regolarmente retribuito per l'attività di lavoro effettivamente prestata.

Periodi:

- dal 20/03/2016 al 30/06/2016
- dal 20/03/2017 al 30/06/2017
- 20/03/2018 al 30/06/2018.



Secondo l'ITL il sig. [REDACTED] ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ricorrente, in qualità di bracciante agricolo stagionale, presso lo stabilimento sito in Foggia, alle via [REDACTED] - per la lavorazione di asparagi,

- dal 01/04/2017 al 23/06/2017

- dal 04/04/2018 al 15/06/2018

L'ITL deduce che tali predetti periodi, come risulta dall'estratto riassuntivo (DOC. 8 TER) e dalle comunicazioni di assunzione (DOC. 11 e DOC. 12), risultano oggetto di regolare comunicazione al Centro per l'impiego.

Inoltre il sig. [REDACTED] avrebbe effettuato un orario di lavoro superiore a quello consentito, di circa dodici ore al giorno, per sette giorni alla settimana, senza fruire di riposo settimanale.

Pertanto l'Ispettorato irrogava le sanzioni relative alle condotte di: omesse e irregolari registrazioni sul Libro Unico del Lavoro (anche con riferimento alle ore non scritturate sul L.U.L ai fini contributivi); superamento dell'orario massimo di lavoro giornaliero; mancata fruizione del riposo settimanale.

Invero i testi escussi non hanno confermato gli illeciti contestati alla parte ricorrente:

“ADR. Sono e mi chiamo [REDACTED]. Indifferente. Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato alle dipendenze di [REDACTED] dal 2010 al 2018, per otto anni.

ADR. Io mi sono occupata soltanto della lavorazione degli asparagi non so se la ditta provvedesse alla raccolta o acquistasse l'asparago già tagliato.

ADR. Preciso che ho lavorato alle dipendenze della ditta [REDACTED] all'incirca per tre mesi all'anno da marzo fino agli inizi di giugno. Lavoravo da lunedì al sabato e ci fermavamo solo la domenica.

ADR. Preciso che lavoravamo in un capannone e c'erano gli addetti alla selezione, li lavavano, li tagliavano poi venivano fatti i mazzetti e poi venivano confezioni con i laccetti e la plastica. Poi venivano messi nelle cassette sulle pedane finché non venivano ritirati.

ADR. Preciso che facevano un turno dalle 6 alle 13 e quando arrivano molti asparagi venivano assunti altri lavoratori che lavoravano dalle 14 alle 21 ovvero nel turno pomeridiano. Non li ho mai visti lavorare di mattina.

ADR. Non conosco [REDACTED] pertanto non sono in grado di rispondere sui capitoli 3 e 4.”

“ADR. Sono e mi chiamo [REDACTED]. Indifferente. Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ho lavorato alle dipendenze della [REDACTED] per circa 10 anni, fino all'anno scorso. Quest'anno non ho potuto lavorare perché ho avuto un bambino.



ADR. Confermo la circostanza 1. Confermo la circostanza 2 ma preciso che ho lavorato sempre di mattina.

ADR. Non conosco assolutamente [REDACTED] né so dire se abbia lavorato per la ditta il pomeriggio.

ADR. Preciso che nessuno degli operai avventizi può aver lavorato per 3 mesi, ma solo qualche giornata. Tanto so perché li incrociavo all'uscita, io uscivo all'una loro entravano all'una e mezza, due meno un quarto.

ADR. La mattina lavoravano 15/20 persone, il pomeriggio non saprei dire quanti erano gli operai avventizi che venivano.”.

Il teste [REDACTED] non è stato citato e pertanto non ha neppure confermato le dichiarazioni rese agli Ispettori.

Con le mansioni di operaio ho prestato la mia attività lavorativa alle dipendenze della ditta [REDACTED] [REDACTED] Soc. Coop. Agr., esercente azienda agricola, con sede legale in Foggia, via [REDACTED] [REDACTED], durante i periodi: dall'08/04/2017 al 23/06/2017; dal 04/04/2018 al 15/06/2018 e dal 14/04/2019 al 30/06/2019.

Conosco il sig. [REDACTED] che mi citate, in quanto è stato mio collega di lavoro, in qualità di operaio, alle dipendenze della ditta [REDACTED] Soc. Coop. Agr., durante gli anni 2017 e 2018. In particolare ricordo benissimo, per quanto riguarda l'anno 2017, che il collega [REDACTED] [REDACTED], quanto io ho iniziato a lavorare il 08/04/2017, quest'ultimo stava già lavorando da qualche giorno e, poi, abbiamo terminato la nostra attività lavorativa alle dipendenze della ditta [REDACTED] Soc. Coop. Agr. nella stessa giornata del 23/06/2017. Mentre, per quanto riguarda l'anno 2018, io e il collega [REDACTED], abbiamo lavorato nello stesso periodo e cioè dal 04/04/2018 al 15/06/2018.

Posso testimoniare che sia io che il collega [REDACTED] durante la nostra attività lavorativa effettuata alle dipendenze della ditta [REDACTED] Soc. Coop. Agr., negli anni 2017 e 2018, siamo stati utilizzati nello stesso capannone della ditta, in Foggia, via [REDACTED] (di [REDACTED]), per la lavorazione di asparagi e abbiamo sempre lavorato tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, senza mai godere del riposo settimanale, effettuando sempre un orario di lavoro comune di 12 ore di lavoro al giorno.

Dichiaro con certezza questa circostanza, anche perché, durante l'attività lavorativa citata ho lavorato fianco a fianco con il collega [REDACTED].

Tra l'altro le dichiarazioni rese in sede ispettiva non sono neppure concordanti con la denuncia dello stesso sig. [REDACTED] che ha assunto di aver lavorato dal 20.03.2016 al 30.03.2016, dal 20.03.2017 al 30.06.2017 e dal 20.03.2018 al 30.06.2018 (v. doc. 3 ITL richiesta di intervento) mentre secondo il [REDACTED] avrebbe lavorato da prima dell'8.4.2017 sino al 23.7.2017 e dal 4.4.2018 al 15.6.2018.

Inoltre, il dichiarante [REDACTED] era quanto titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella del denunciante [REDACTED] per aver proposto identica richiesta di intervento all'Ispettorato del Lavoro quindi la sua genuinità non appare scontata.



Ulteriore considerazione è che anche l'ITL non riconosce gli stessi periodi di lavoro denunciati dal [REDACTED]:

“Periodi:

- dal 20/03/2016 al 30/06/2016

- dal 20/03/2017 al 30/06/2017

- 20/03/2018 al 30/06/2018.

A conclusione degli accertamenti, dai riscontri acquisiti, e dalle dichiarazioni rese dal collega di lavoro sig. [REDACTED] (DOC. 4), è emerso che il sig. [REDACTED] ha effettivamente prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta ricorrente, in qualità di bracciante agricolo

stagionale, presso lo stabilimento sito in Foggia, alle via [REDACTED]

- per la lavorazione di asparagi,

- dal 01/04/2017 al 23/06/2017

- dal 04/04/2018 al 15/06/2018.”.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO [REDACTED] con ricorso depositato il 16/10/2021, nella causa iscritta al n. [REDACTED]/2021 R.G.A.C. così provvede: accoglie l'opposizione; annulla l'o.i. opposta; condanna ITL al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente con distrazione, liquidate in E. [REDACTED] oltre rimborso delle spese generali, del C.U. se versato, IVA e CAP come per legge.

Foggia, 25/01/2024 .

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Notarnicola

